

# **Ordinanza d'applicazione alla Legge comunale per la promozione della cultura**

APPROVATA DAL MUNICIPIO  
IL xx xxxx 2023

## **INDICE**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Preambolo

Art. 2 Ambiti di applicazione della legge e dell'ordinanza d'applicazione

### **II. CONTRIBUTI A PROGETTI, MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI**

Art. 3 Termini d'inoltro

Art. 4 Modalità d'inoltro

Art. 5 Contenuti della richiesta

Art. 6 Contributi annuali

Art. 7 Commissione della cultura

Art. 8 Utilizzo dei contributi

### **III. ACCORDI DI PRESTAZIONE**

Art. 9 Condizioni

Art. 10 Procedura

### **IV. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11 Entrata in vigore

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce le direttive secondo le quali è possibile richiedere contributi comunali per l'organizzazione di manifestazioni o progetti culturali. La presente ordinanza d'applicazione fa riferimento alla Legge comunale per la promozione della cultura e i generi delle persone contenuti nella presente ordinanza s'intendono sia al maschile sia al femminile.

### Art. 2 Obiettivi

1 Possono beneficiare di un contributo comunale nell'ambito della promozione culturale associazioni, istituzioni e/o persone attive culturalmente che hanno un legame con la Bregaglia.

I progetti, le manifestazioni e le attività culturali che possono beneficiare di un contributo comunale devono essere in accordo con i principi presenti nell'art. 4 della legge sopra citata.

Secondo questi principi i progetti e le manifestazioni a vocazione unicamente turistica non possono beneficiare di un contributo comunale nell'ambito della promozione culturale.

Di regola si dà priorità a proposte provenienti da o fatte in collaborazione con associazioni e/o istituzioni attive in ambito culturale.

## II. CONTRIBUTI A PROGETTI, MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI

### Art. 3 Termini d'inoltro

1. Le richieste per contributi a progetti, manifestazioni e attività culturali nell'ambito della promozione della cultura devono essere presentate con almeno 2 mesi di anticipo rispetto all'evento programmato e vanno inoltrate entro i seguenti termini: 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre.
2. Le richieste per contributi annuali vanno inoltrate entro il 1° novembre dell'anno precedente.

I richiedenti ricevono di regola una decisione entro quattro settimane dal termine d'inoltro della domanda fissato dal Comune.

Per gli accordi di prestazione si applicano regole specifiche, definite nell'art. 9.

### Art. 4 Modalità d'inoltro

Le richieste di contributi vanno inoltrate via e-mail all'indirizzo [cultura@bregaglia.ch](mailto:cultura@bregaglia.ch), in formato pdf e preferibilmente in italiano. La cancelleria comunale le recapita alla Commissione della cultura. Essa redige un rapporto all'attenzione del Municipio con le relative decisioni e proposte. La cancelleria comunale comunica le decisioni e inverte i rapporti con le associazioni.

**Art. 5 Contenuti della richiesta**

Una richiesta per contributi a progetto nell'ambito della promozione della cultura deve contenere:

- una descrizione del progetto con informazioni su contenuto, organizzazione responsabile dell'attuazione e/o delle persone coinvolte;
- un preventivo dettagliato del progetto con il piano di finanziamento (entrate e uscite previste, comprese le prestazioni proprie) e con l'indicazione degli altri destinatari della richiesta di contributo (Comuni, fondazioni, aziende, privati ecc.) e dell'importo desiderato;
- data di realizzazione (eventi) / uscita prevista (pubblicazioni ecc.), località di svolgimento.

La Commissione della cultura può richiedere ulteriori documenti.

**Art. 6 Contributi annuali**

Le richieste per contributi annuali nell'ambito della promozione della cultura devono contenere:

- una descrizione dell'attività prevista con preventivo e piano di finanziamento (entrate e uscite previste, altri destinatari e importo desiderato);
- statuti o eventuali modifiche avvenute nell'anno in corso con lista delle persone responsabili e numero dei membri;
- consuntivo annuale e rapporto di revisione, con breve presentazione delle attività svolte nell'anno precedente.

Associazioni e istituzioni che hanno diritto ad un contributo annuale possono ricevere un ulteriore sostegno nel caso di attività straordinarie.

**Art. 7 Commissione della cultura**

1. L'elezione, la rappresentanza e l'organizzazione della Commissione della cultura è regolata dalla Costituzione comunale (art. 11, 30, 48 e 55) e della Legge sull'organizzazione del Comune (art. 21, 22, 22bis e 23).
2. La Commissione della cultura ha il compito di valutare tutte le richieste presentate nell'ambito della promozione della cultura e di deliberare contributi fino a un massimo di CHF 20'000 per richiesta.
3. Per le richieste che superano i CHF 20'000, la Commissione della cultura sottopone le proprie proposte al Municipio.
4. La Commissione della cultura esamina l'attendibilità delle richieste soprattutto per quanto concerne i seguenti punti:
  - a. qualità del progetto
  - b. importanza del progetto per il Comune
  - c. rapporto con l'identità culturale della Val Bregaglia
  - d. accessibilità a un numero possibilmente ampio di gruppi di popolazione
  - e. cofinanziamento adeguato anche da parte di altri enti pubblici e/o privati, compresi i promotori (prestazioni proprie / volontariato)
  - f. coordinazione del progetto all'interno dell'offerta culturale complessiva, tenendo conto anche degli altri eventi già in calendario
5. La Commissione della cultura può vincolare l'erogazione dei contributi a determinate condizioni e al rispetto di obblighi e scadenze, come pure a prestazioni adeguate da parte dei beneficiari dei contributi.

**Art. 8 Utilizzo dei contributi**

1. I contributi annuali e quelli destinati a favore di singoli progetti sono riservati all'attività culturale vera e propria e non sono utilizzabili per finanziare investimenti edili o strutturali.
2. Per i contributi ad attività annuale e per i contributi a progetti che superano i CHF 4'000, entro tre mesi dal termine del progetto va inoltrato al comune un resoconto finale con il bilancio consuntivo, in modo da garantire l'utilizzo corretto del contributo comunale. Se le condizioni e gli obblighi non sono soddisfatti, la concessione dei contributi può essere rifiutata oppure può essere chiesto un rimborso dei contributi già percepiti
3. Nelle loro comunicazioni (pubblicitarie, in Internet, programmi, pubblicazioni, ecc.), i beneficiari sono tenuti a fare riferimento al sostegno del comune, riprendendo di norma la dicitura e/o il logo del Comune di Bregaglia. Tutte le comunicazioni pubbliche in Val Bregaglia vanno redatte anche in italiano. I beneficiari sono inoltre tenuti a pubblicare l'evento da subito sul bollettino di coordinamento ufficiale tramite apposito formulario
4. Nel caso di pubblicazioni, vanno consegnati al comune almeno tre esemplari per le biblioteche di valle

**III. ACCORDI DI PRESTAZIONE**

**Art. 9 Condizioni**

1. Le associazioni o istituzioni culturali attive sul territorio di Bregaglia possono inoltrare al Comune una richiesta per accordi di prestazioni che garantiscano loro una sicurezza nella pianificazione delle attività previste.
2. Possono beneficiare di un accordo di prestazione le associazioni o istituzioni culturali che propongono un'attività annuale o progetti pluriennali che corrispondono, oltre ai criteri di cui all'articolo 2, alle seguenti caratteristiche:
  - a. proporre un'attività unica nel contesto dell'offerta culturale della valle
  - b. presentare un'indubbia qualità artistica / culturale
  - c. sottostare a una gestione professionale, competente ed efficiente in tutti gli ambiti (finanziamento, organizzazione, comunicazione)
  - d. esibire un piano di finanziamento garantito a lungo termine
  - e. tenere conto delle possibilità di cooperazione con altri enti e/o attori attivi sul territorio
  - f. essere di interesse sovregionale

**Art. 10 Procedura**

1. Le richieste per accordi di prestazione vanno presentate entro il 1° febbraio dell'anno precedente via e-mail all'indirizzo [cultura@bregaglia.ch](mailto:cultura@bregaglia.ch), in formato pdf e preferibilmente in italiano.
2. Il dossier di richiesta deve contenere:
  - un dossier completo con il programma pluriennale dettagliato e gli obiettivi perseguiti
  - rispettivo piano di finanziamento pluriennale (entrate e uscite previste, altri possibili finanziatori e importo desiderato)

- statuti dell'associazione/istituzione con lista delle persone responsabili e compiti principali / missione
  - presentazione delle attività svolte nell'anno precedente / negli anni precedenti con consuntivo annuale e rapporto di revisione
3. Le prestazioni del Comune e i relativi compiti dell'associazione/istituzione vengono negoziate e regolate, insieme agli ulteriori punti (obiettivi, ammontare e durata, modalità di controllo ecc.) nel rispettivo contratto.

#### IV. DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza d'applicazione alla Legge per la promozione della cultura è stata approvata dal municipio il xx xxxx 2023. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024 premesso che alla stessa data entri in vigore anche la corrispondente Legge comunale per la promozione della cultura.

Approvata dal municipio il xx xxxx 2023.

Il sindaco



Fernando Giovanoli

La segretaria comunale:

Giulia Giovanoli